



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Decreto n. 33/2020

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*” e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 “*Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Interno* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 “*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139; “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 “*Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

VISTO il D.M. 21 febbraio 2019, concernente l'individuazione dei compiti e responsabilità dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 e il successivo decreto MEF del 03 aprile 2013, n. 55 in materia di fatturazione elettronica e successivo decreto MEF del 17 giugno 2014, recante disciplina degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTA la legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 421, che inserisce il comma 3-bis dopo l'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono svolgere autonome procedure di acquisto *“qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163” e s.m.i. per la parte ultravigente*”;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* e s.m.i. e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Ministero dell'Interno, ai sensi del quale è stato adottato il Patto di Integrità, quale specifica misura amministrativa della prevenzione della corruzione, in data 10 febbraio 2017;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* ed, in particolare, l'articolo 8, comma 8, in merito alla facoltà delle Stazioni appaltanti di ridurre gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi;

VISTA la Norma UNI EN ISO 9001:2015;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni “*Codice dei contratti pubblici*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTE le vigenti Linee Guida ANAC;

VISTO l’art. 1, comma 1126, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto coi Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico e d’intesa con le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del “Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione” - PAN GPP;

VISTO il decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, che predispone il PAN GPP e all’art. 2 prevede l’emanazione dei “criteri ambientali minimi”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2020, n. 90 recante i nuovi “*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari*”, la cui entrata in vigore è prevista in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, quindi, il 3 agosto 2020;

CONSIDERATO che il servizio di ristorazione non risulta inserito nel paniere CONSIP di beni e servizi, disciplinato dal decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 (cd. *Spending Review*);

CONSIDERATO che l’Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, qualora venga attivata la Convenzione *Consip* per il servizio di ristorazione prima della scadenza contrattuale al 30.04.2024, purché sia idonea a soddisfare le esigenze di questa Amministrazione e sia comprensiva dei requisiti essenziali. All’avverarsi di tale condizione i contratti stipulati saranno risolti;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – di seguito *Dipartimento* - in data 26 novembre 2012 con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono stati individuati, quali Funzionari Delegati, i Direttori Regionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la direttiva dipartimentale n.1261 del 21.11.2017 recante “*Indirizzi e linee di azione per la riduzione dei centri di spesa e l’ottimizzazione dei compiti e delle funzioni dei Direttori e delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*” con la quale è stato disposto il trasferimento delle competenze amministrativo-contabili dai Comandi provinciali alle Direzioni regionali attraverso una riorganizzazione dei centri di spesa sul territorio nazionale;

VISTA la nota n. 1103 in data 14/01/2020, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento ha comunicato l’istituzione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, del funzionario delegato Dirigente dell’Ufficio per la pianificazione, il controllo e lo sviluppo della formazione presso la Direzione Centrale della Formazione, per l’assolvimento delle attività



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

contabili in precedenza demandate alle Scuole Centrali Antincendio, all'Istituto Superiore Antincendi e alla Scuola di Formazione Operativa;

VISTO il programma biennale 2020 - 2021 degli acquisti di beni e servizi dell'Area II – Gestione dei servizi ausiliari e di funzionamento, pubblicato sul profilo del committente;

RITENUTO opportuno, nel duplice obiettivo della razionalizzazione e ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie e della semplificazione delle procedure di gara, intraprendere, tra l'altro, uno studio finalizzato alla valutazione sull'andamento delle precedenti gare d'appalto, sull'esecuzione del servizio e sul grado di soddisfazione degli utenti, al fine di intervenire sulle criticità riscontrate, assicurando il recepimento delle innovazioni normative intervenute sul D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle altre normative speciali, della prevalente giurisprudenza e della dottrina in materia e prestando la massima attenzione alla qualità del servizio offerto, valorizzandone gli aspetti concernenti la *green economy*, in continuità con la precedente gara e con i contratti in corso di esecuzione;

PRESO ATTO delle decisioni della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, secondo cui la previsione di un limite quantitativo, generale ed astratto, al subappalto, previsto dai commi 2 e 14 dell'articolo 105 del codice – nella fattispecie pari al 30% - non è conforme alla direttiva 2014/24/UE, in quanto in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e all'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici;

TENUTO CONTO, nelle more dell'adeguamento della normativa nazionale all'orientamento del giudice europeo, dell'atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 8 del 13 novembre 2019 con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato la necessità di una modifica della disciplina di riferimento in tema subappalto *“mediante una opportuna “compensazione” tra i diritti di libertà riconosciuti a livello europeo e le esigenze nazionali di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica che sono sempre stati alla base della limitazione all'utilizzo dell'istituto”*, segnalando che un eventuale subappalto senza limitazioni, e quindi anche del 100% delle prestazioni oggetto del contratto o di una parte particolarmente rilevante, oltre a non risultare conforme all'interpretazione delle decisioni della Corte di Giustizia nella fattispecie esaminata, contrasterebbe chiaramente con la regola generale voluta dal legislatore nazionale nell'articolo 105, comma 1, del codice (disposizione, peraltro, non censurata dal giudice europeo), secondo cui l'operatore economico deve eseguire in proprio l'appalto, anche per evitare che un'impresa partecipi alla gara al solo fine di aggiudicarsi il contratto per delegarne poi la sostanziale esecuzione a soggetti terzi; un eventuale subappalto senza limitazioni contrasterebbe, inoltre, con la Direttiva n. 2014/24/UE, nella parte in cui prevede che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice possa chiedere o possa essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta *“le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi”*;

RILEVATO, pertanto, che un potenziale subappalto senza alcun limite alle prestazioni, verrebbe a snaturare, in concreto, il senso dell'affidamento al contraente principale, dovendosi in tal caso favorire - a fronte di un rilevante coinvolgimento di soggetti terzi - la partecipazione diretta alla gara da parte di questi, con assunzione della responsabilità solidale verso la stazione appaltante, atteso che il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

subappaltatore, ai sensi dell'art.105 comma 8 (disposizione anch'essa non toccata dalla Corte UE), non ha alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante;

CONSIDERATI il settore di riferimento (ristorazione); le particolari esigenze nutrizionali del personale del Corpo nazionale strettamente correlate all'attività di soccorso tecnico urgente; la natura principale della prestazione oggetto dell'affidamento, caratterizzata da un servizio in modalità gestionali *catering completo* (gestione mensa interna) presso i centri cottura delle sedi centrali, delle sedi aeroportuali e dei grandi Distaccamenti Corpo nazionale, e *catering* nelle piccole sedi, con generi alimentari approvvigionati autonomamente da imprese, in conformità alle prescrizioni dei nuovi C.A.M. della Ristorazione, che devono essere in possesso di particolari requisiti di qualificazione; le limitate possibilità di verifica e controllo dei subappaltatori in presenza di un'eccessiva parcellizzazione delle attività, rapportate alle ridotte capacità, risorse e mezzi delle Direzioni Regionali e della Scuola Centrale Antincendio - Stazioni Appaltanti - suscettibili di ripercuotersi negativamente, sotto il profilo organizzativo, sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella fase di controllo dell'esecuzione delle prestazioni e, sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, sull'azione di prevenzione rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata;

ATTESO che un eventuale, consistente ricorso al subappalto è suscettibile di determinare maggiori incentivi all'elusione della disciplina antimafia, tenuto conto che l'informazione antimafia, che si basa su una approfondita analisi dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, è richiesta per i subcontratti, cessioni o cottimi di importo superiore a 150.000 euro (art. 91, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), anche alla luce di pregresse esperienze di affidamento del servizio della ristorazione riferite a gare bandite da questa Direzione Centrale, che hanno visto il coinvolgimento di componenti plurisoggettive in provvedimenti interdittivi antimafia;

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia Europea ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia di subappalto il limite fissato (30%), non escludendo che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo, motivo per il quale *“non può ritenersi in contrasto con il diritto comunitario l'attuale limite del 40% delle opere previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 55/2019, secondo cui, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici(...) fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice (...) il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto...”* (T.A.R. Lazio, sez I, n. 4183/2020 pubblicata il 24 aprile 2020);

RITENUTO, pertanto, congruo e proporzionato ai sopra indicati obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, fissare il limite del 40 per cento alle prestazioni oggetto di subappalto nell'ambito della procedura di gara di che trattasi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

RAVVISATA l'esigenza di perseguire tempestivamente per il triennio dal 01/05/2021 al 30/04/2024 la continuità nell'erogazione del servizio di ristorazione presso le Sedi territoriali e presso le Scuole centrali di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno contratti in scadenza al 31/12/2020;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di pubblicare un unico bando su base nazionale, al fine di assicurare il contenimento delle relative spese;

RITENUTO opportuno, anche alla luce delle indicazioni ricevute dal territorio, fondate sull'esperienza delle procedure, delle modalità di verifica dell'esecuzione del servizio e della gestione dei contenziosi, nell'ambito dei Macro accorpamenti regionali, relative al triennio 2017-2020, proporre le nuove procedure di gara su base prevalentemente regionale, eccetto due mini accorpamenti per esigenze organizzative, nonché su tre Lotti per le Scuole centrali di formazione del personale anche a tutela della concorrenza delle piccole e micro Imprese;

RITENUTO altresì di ricorrere, ai fini dell'individuazione dell'appaltatore, ad una procedura aperta in modalità telematica, utilizzando la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip S.p.A., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RAVVISATA la necessità di assicurare la massima diffusione della suddetta procedura di evidenza pubblica, attraverso l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 216, comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO di prevedere espressamente nel bando di gara le facoltà stabilite agli articoli 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 95, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa delle gara pubblica di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le Sedi territoriali e le Scuole Centrali di Formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il periodo 1 maggio 2021 - 30 aprile 2024, predisposta dal Gruppo di Lavoro appositamente costituito con Decreto n. 21937 in data 07/06/2019;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia virale SARS COV 2 e i successivi provvedimenti a carattere nazionale in materia di prevenzione e sicurezza dal contagio;

VISTE le Circolari e le Linee Guida dipartimentali in tema di prevenzione dal contagio SARS COV -2;

RITENUTO necessario posticipare, tra l'altro, gli adempimenti preliminari alla pubblicazione della gara d'appalto in argomento, rivedere il *dies a quo* dell'esecuzione contrattuale e prevedere la proroga dei contratti in essere almeno per il primo quadrimestre del 2021, anche in considerazione dell'emergenza derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dei relativi provvedimenti adottati a livello nazionale e dipartimentale incidenti sull'organizzazione del lavoro e sulle conseguenti esigenze di rielaborazione dei protocolli di sicurezza, di rideterminazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze, di rimodulazione delle misure per l'effettuazione dei sopralluogo obbligatorio da parte degli operatori economici e, più in generale, in considerazione del prolungamento dei termini per la conclusione dei connessi procedimenti amministrativi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

CONSIDERATO che si è resa, altresì, necessaria, nel contesto emergenziale sopra descritto, una consultazione preliminare del mercato - svoltasi dal 2 aprile al 15 maggio 2020 - ai sensi degli articoli 66 e 67 del Codice nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza, il cui obiettivo finale era di consentire la redazione di un capitolato di gara in linea con l'esigenza dell'Amministrazione di rendere la ristorazione la più confacente possibile alle esigenze del personale e del servizio medesimo, tenuto conto delle risposte e dei contributi formulati dagli operatori economici nel corso procedura di consultazione stessa;

PRESO ATTO degli esiti della predetta consultazione e delle relative valutazioni e determinazioni da parte dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di gara a procedura aperta telematica, su piattaforma ASP gestita da *Consip S.p.A.*, per il servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, in data 12 giugno 2020, nonché sui rispettivi siti istituzionali delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTE le note n. 33125 e n. 33127 del 18/06/2020 con le quali l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno ha manifestato il proprio assenso all'assunzione, da parte di questa Amministrazione, di impegni di durata superiore al triennio oggetto di riferimento per la legge di bilancio, sul capitolo 1951/p.g.1 e sul capitolo 1957/p.g.1, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 196/2009;

DETERMINA

1. E' indetta - a decorrere dal 3 agosto 2020 data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2020 recante i nuovi "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari*" - una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modalità ASP per l'affidamento del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, Comandi e Distaccamenti Afferenti e n. 3 Lotti corrispondenti alle Scuole Centrali Antincendi (SCA), Scuola di Formazione di Base (SFO) e Istituto Superiore Antincendi (ISA) e con decorrenza dal 1° maggio 2021 e scadenza al 30 aprile 2024.
2. L'importo globale della base d'asta è pari a euro 79.019.408,00, IVA inclusa, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nella misura indicata nel file denominato "Elenco BdA" che sarà pubblicato sul profilo istituzionale www.vigilfuoco.it nonchè nel disciplinare redatto a cura delle singole Stazioni Appaltanti di cui al successivo punto 3, a valere sui capitoli di bilancio pertinenti. In relazione alla necessità di tenere conto dei maggiori oneri di sicurezza da interferenze, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia virale SARS COV 2, fino a cessazione dell'emergenza risultante da provvedimenti del Governo nazionale sarà corrisposta alle Imprese affidatarie una quota forfettaria, non soggetta a ribasso, nella misura e con le modalità che saranno indicate nel disciplinare di gara e nel contratto. Tale quota è individuata quale contributo per sostenere l'aumento medio dei predetti oneri determinati dalle strutture territoriali del Corpo Nazionale, in relazione alle misure contro la diffusione del contagio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

3. Le gare si svolgeranno su base regionale per n. 14 Direzioni Regionali - Stazioni Appaltanti, su n. 2 macro aree per le Direzioni Abruzzo/Molise e Campania/Basilicata - Stazioni Appaltanti Abruzzo e Campania - e sui n. 3 Lotti di cui al punto 1 - Stazione Appaltante Scuole Centrali Antincendio.
4. Per le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, le spese contrattuali e quelle relative al canone d'uso dei locali, nonché le spese fiscali di registrazione, a carico degli Operatori Economici, si fa rinvio al disciplinare di gara.
5. Le basi d'asta distinte per Stazione appaltante saranno indicate nel Bando di gara, disciplinare e relativi allegati, e i contratti saranno stipulati in forma pubblico-amministrativa.
6. I Responsabili del Procedimento, a norma dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno individuati dai Dirigenti delle Sedi VV.F. che sono Stazioni appaltanti.
7. La presente Determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi di gara" nel sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 33 del 14.03.2013 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Roma, 23/07/2020

IL DIRETTORE CENTRALE
Barberi